



**Regione Autonoma della Sardegna**

**Presidenza**

**Servizio Elettorale**

**Referendum popolare regionale sulla  
Legge statutaria  
della Regione autonoma della Sardegna  
21 ottobre 2007**

(indetto con Decreto del Presidente della Regione n. 69 del 1° agosto 2007)

**Normativa applicabile**

## INTRODUZIONE

*Per il prossimo referendum confermativo regionale, stante la complessità della materia, si è voluto predisporre uno “stock” informativo il più possibile completo ed articolato: questa “PUBBLICAZIONE N. 1” si inserisce, per l'appunto, in tale contesto e troverà la sua compiutezza con ulteriori pubblicazioni.*

*La presente pubblicazione è volta ad offrire agli operatori coinvolti nel procedimento relativo al referendum regionale confermativo sulla legge statutaria un agile strumento di consultazione della normativa applicabile, proseguendo, in tal modo, lungo il solco della tradizione intrapresa in occasione delle consultazioni elettorali tenutesi negli scorsi anni con l'obiettivo di fornire periodicamente informazioni e documentazioni utili e aggiornate.*

*A tal fine, si è ritenuto opportuno raccogliere il testo vigente delle principali norme che ne disciplinano lo svolgimento; stante la disciplina elettorale transitoria di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 3 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, tuttora vigente, il procedimento referendario si svolge secondo le disposizioni contenute:*

- *nello Statuto speciale e nel comma 3 dell'art. 3 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2;*
- *nella legge 17 febbraio 1968, n. 108;*
- *nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, per quanto non previsto dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108 e in quanto applicabile;*
- *nella legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni, in via suppletiva e in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108.*

*La raccolta di testi normativi è stata compilata al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni normative applicabili e non ha, in alcun modo, carattere di ufficialità; restano, pertanto, invariati il valore e l'efficacia delle fonti di diritto originarie e dei singoli atti amministrativi richiamati.*

*Gli (Omissis) si riferiscono alle parti dei testi normativi ritenuti non rilevanti per il procedimento referendario in questione, o, comunque, ritenute non applicabili a questa consultazione.*

*Si è ritenuto utile, infine, completare la presente pubblicazione con la sezione “APPENDICE” nella quale sono riportate il testo della legge sottoposta a referendum confermativo e il decreto del Presidente della Regione n. 69 del 1° agosto 2007 con il quale il medesimo referendum è stato indetto.*

*Si confida che, con l'ausilio di questa pubblicazione, tutte le operazioni referendarie saranno disimpegnate con la maggiore regolarità e speditezza, nel pieno rispetto della legge.*

*Questa pubblicazione è consultabile, tempestivamente aggiornata in caso di modifiche e revisioni successivamente intervenute, nel sito istituzionale della Regione autonoma della Sardegna all'indirizzo web:*

[http://www.regione.sardegna.it/argomenti/attivita\\_istituzionali/elezioni.html](http://www.regione.sardegna.it/argomenti/attivita_istituzionali/elezioni.html)

*Il volume è aggiornato al 6 settembre 2007.*

# INDICE

<b>Norme di rango costituzionale</b> .....	<b>5</b>
Costituzione della Repubblica italiana.....	7
Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.....	9
- Statuto speciale per la Sardegna .....	9
Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.....	10
- Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.....	10
<b>Principali disposizioni normative applicabili</b> .....	<b>13</b>
Legge regionale 28 ottobre 2002, n. 21 .....	15
- Disciplina del referendum sulle leggi statutarie.....	15
Legge regionale 17 maggio 1957, n. 20.....	19
- Norme in materia di referendum popolare regionale.....	19
Legge 17 febbraio 1968, n. 108.....	21
- Norme per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale .....	21
Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.....	23
- Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali .....	23
Legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 .....	36
- Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna .....	36
<b>Ulteriori disposizioni normative applicabili</b> .....	<b>43</b>
Legge regionale 26 febbraio 2004, n. 3.....	45
- Individuazione delle sedi degli uffici elettorali circoscrizionali nelle elezioni regionali .....	45
Legge 5 febbraio 1992, n. 104.....	45
- Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.....	45
Legge 15 gennaio 1991, n. 15 .....	46
- Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti .....	46
Decreto Legge 3 maggio 1976, n. 161 .....	47
- Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relativo al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali .....	47
Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 .....	48
- Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.....	48
Legge 23 aprile 1976, n. 136 .....	49
- Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale .....	49
Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 .....	50
- Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale a carattere permanente .....	50
Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.....	52
- Testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e la tenuta e revisione delle liste elettorali .....	52
<b>APPENDICE</b> .....	<b>53</b>
Legge regionale 7 marzo 2007 .....	55
- Legge statutaria della Regione autonoma della Sardegna .....	55
Decreto del Presidente della Regione 1 agosto 2007, n. 69.....	71



## **Norme di rango costituzionale**



# Costituzione della Repubblica italiana

## Principi fondamentali

### Articolo 1

1. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
2. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

*(Omissis)*

### Articolo 5

1. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

*(Omissis)*

## Parte prima - Diritti e Doveri dei cittadini

*(Omissis)*

## Titolo IV – Rapporti Politici

### Articolo 48

1. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
2. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
3. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
4. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

*(Omissis)*

## **Parte seconda – Ordinamento della Repubblica**

### **Titolo V – Le Regioni, le Province, i Comuni**

#### **Articolo 114**

1. La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
2. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
3. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

*(Omissis)*

#### **Articolo 116**

1. Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.  
Commi 2 - 3 *-(Omissis)-*

#### **Articolo 117**

1. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.  
Commi 2-9 *-(Omissis)-*

*(Omissis)*



# Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3

## - Statuto speciale per la Sardegna

(*Omissis*)

### Articolo 15

1. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione (1).
2. In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione, sulla base dei principi di rappresentatività e di stabilità, del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa del popolo sardo e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso (2).
3. La legge regionale di cui al secondo comma non è comunicata al Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 33. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione (2).
4. La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi (2).
5. Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale (2).

(1) Comma così modificato dall'Articolo 3, l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

(2) Comma aggiunto dall'Articolo 3, l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

### Articolo 16

1. Il Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto.

### Articolo 17

1. È elettore ed eleggibile al Consiglio regionale chi è iscritto nelle liste elettorali della Regione.
- Comma 2. -(*Omissis*)-

(*Omissis*)

## **Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2**

### **- Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano**

*(Omissis)*

#### **Articolo 3**

Modifiche allo Statuto speciale per la Sardegna

Comma 1. *-(Omissis)-*

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina i componenti la Giunta e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto ai commi 3 e 4, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalla legge regionale prevista dal citato articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, al Consiglio regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale, ai sensi del citato articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna provincia della Regione Sardegna e, per i consiglieri che sono eletti con sistema maggioritario, dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte del Consiglio regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei consiglieri regionali stabilito dall'articolo 16 dello Statuto, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. È eletto alla carica di consigliere il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione Sardegna per l'elezione del Consiglio regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

4. Il Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale decade quando, entro sessanta giorni dall'approvazione di una mozione di sfiducia o dalle dimissioni del Presidente della Regione, non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza. In tale caso si procede a nuove elezioni e si applicano i commi 2 e 3 del presente articolo.

*(Omissis)*



## **Principali disposizioni normative applicabili**



# **Legge regionale 28 ottobre 2002, n. 21**

## **- Disciplina del referendum sulle leggi statutarie**

### **Articolo 1**

#### Oggetto

1. La presente legge disciplina il referendum previsto dall'articolo 15, quarto e quinto comma, della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), come modificato dall'articolo 3 della Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

### **Articolo 2**

#### Pubblicazione della legge statutaria

1. Quando il Consiglio regionale abbia approvato una legge ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale, d'ora in avanti definita "legge statutaria", il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione al Presidente della Regione indicando se l'approvazione sia avvenuta a maggioranza assoluta o a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale.

2. Il Presidente della Regione provvede alla pubblicazione della legge statutaria nel Bollettino ufficiale della Regione, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione, con il titolo "Testo di legge regionale approvata ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale", seguito dalla data della approvazione da parte del Consiglio regionale. Qualora l'approvazione sia avvenuta a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale, nel titolo della legge va inserita la frase "approvata a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei componenti il Consiglio regionale" e riportato l'avvertimento che, entro tre mesi, un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale può chiedere che la legge sia sottoposta a referendum. Qualora l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, nel titolo della legge va inserita la frase "approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale" e riportato l'avvertimento che, entro tre mesi, un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale può chiedere che la legge sia sottoposta a referendum.

3. Nello stesso numero del Bollettino ufficiale della Regione è pubblicata, a cura del servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di elezioni, la determinazione del numero di elettori necessario per la richiesta di referendum, corrispondente a un cinquantesimo o a un trentesimo degli elettori aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale, prendendo come riferimento i dati risultanti a seguito dell'ultima revisione semestrale delle liste elettorali effettuata ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni.

### **Articolo 3**

#### Contenuto della richiesta di referendum

1. La richiesta di referendum deve contenere l'indicazione della legge statutaria che si intende sottoporre alla consultazione popolare, con la data della sua approvazione da parte del Consiglio regionale nonché la data e il numero del Bollettino ufficiale della Regione nel quale è stata pubblicata.

2. La richiesta deve pervenire alla cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari entro tre mesi dalla pubblicazione effettuata ai sensi dell'articolo 2.

## **Articolo 4**

### Promulgazione della legge in caso di mancata richiesta di referendum

1. Quando entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione prevista dall'articolo 2 non sia stata presentata richiesta di referendum, il Presidente della Regione provvede alla promulgazione della legge con la formula seguente:

"Il Consiglio regionale, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti (oppure con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti), ha approvato;

Nessuna richiesta di referendum è stata presentata;

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge regionale approvata ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale:

(Testo della legge)

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione."

## **Articolo 5**

### Richiesta di referendum da parte dei consiglieri regionali

1. Qualora la richiesta prevista dall'articolo 3 sia effettuata da almeno un quinto dei componenti il Consiglio regionale, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dalla Segreteria generale del Consiglio, la quale attesta al tempo stesso che essi sono consiglieri in carica. Non è necessaria altra documentazione.

2. La richiesta è accompagnata dalla designazione di un delegato, scelto tra i richiedenti, incaricato di effettuare il deposito presso la cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari. Del deposito è dato atto con verbale, copia del quale viene rilasciata al delegato.

## **Articolo 6**

### Richiesta di referendum da parte degli elettori

1. Al fine di raccogliere, nel termine previsto dall'articolo 3, comma 2, le firme necessarie a promuovere la richiesta di cui al comma 1 del medesimo articolo da parte di almeno un cinquantesimo degli elettori della Regione, ovvero da parte di almeno un trentesimo degli elettori, i promotori della raccolta delle firme, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti dei certificati elettorali comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione, alla cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari, che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori. Devono altresì essere indicate le generalità dei promotori delegati a esercitare le specifiche funzioni e adempimenti previsti dalla presente legge.

2. Di ciascuna iniziativa è data notizia, con le indicazioni prescritte dall'articolo 3, nel Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni.

3. Per la raccolta delle firme devono essere utilizzati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta del referendum con le indicazioni prescritte dall'articolo 3, comma 1. Successivamente all'adempimento di cui al comma 1, i fogli devono essere presentati, a cura dei promotori o di qualsiasi elettore, alle segreterie di comuni della Regione o alle cancellerie di uffici giudiziari aventi sede nella Regione. Il funzionario preposto agli uffici predetti appone ai fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro il giorno successivo alla presentazione.

4. Accanto alle firme sono indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il Comune di iscrizione nelle liste elettorali.

5. Le firme sono autenticate da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'articolo 1 della Legge 28 aprile 1998, n. 130, e dai consiglieri regionali della Sardegna.

6. Alla richiesta di referendum sono allegati i certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali. I Sindaci rilasciano i certificati entro quarantotto ore dalla relativa richiesta.

7. Il deposito presso la cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari, da parte dei promotori delegati di cui al comma 1, di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori, nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della legge statutaria, vale come richiesta ai sensi dell'articolo 3. Del deposito è dato atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori.



## **Articolo 7**

### Verifica della richiesta di referendum

1. L'Ufficio regionale del referendum, di cui all'articolo 6 della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 24 maggio 1984, n. 25, decide sulla legittimità della richiesta.
2. L'Ufficio, entro trenta giorni dal deposito, verifica che la richiesta di referendum sia conforme all'articolo 15 dello Statuto speciale e presenti i requisiti prescritti dalla legge. Esso contesta, entro lo stesso termine, ai presentatori le eventuali irregolarità. Se, in base alle deduzioni dei presentatori, da depositarsi entro cinque giorni, l'Ufficio ritiene legittima la richiesta, la ammette. Entro lo stesso termine di cinque giorni i presentatori possono dichiarare all'Ufficio che essi intendono sanare le irregolarità contestate, provvedendovi entro il termine massimo di venti giorni dalla data della decisione. Entro le successive quarantotto ore l'Ufficio si pronuncia definitivamente sulla legittimità della richiesta.
3. La decisione sulla legittimità della richiesta di referendum è immediatamente comunicata al Presidente della Regione, nonché al consigliere regionale delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero ai promotori delegati ai sensi dell'articolo 6, comma 1.

## **Articolo 8**

### Promulgazione della legge in caso di dichiarazione di illegittimità della richiesta di referendum

1. Qualora l'Ufficio regionale del referendum dichiari l'illegittimità della richiesta, la legge regionale, purché sia decorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 2, viene promulgata dal Presidente della Regione con la formula seguente:  
"Il Consiglio regionale, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti (oppure con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti), ha approvato;  
La richiesta di referendum presentata in data ... è stata dichiarata illegittima dall'Ufficio regionale del referendum, con decisione in data .....;  
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge regionale approvata ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale:  
(Testo della legge)  
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione."

## **Articolo 9**

### Indizione del referendum

1. Il referendum è indetto dal Presidente della Regione con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione dell'Ufficio del referendum.
2. La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il cinquantesimo e il novantesimo giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione.

## **Articolo 10**

### Quesito del referendum

1. Il quesito da sottoporre a referendum consiste nella formula seguente: "Approvate il testo della legge regionale ... concernente ... approvato ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale, dal Consiglio regionale e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione numero ..... del .....?".

## **Articolo 11**

### Schede di votazione

1. Le schede per il referendum sono conformi ai modelli riprodotti nelle tabelle "A" e "B" allegate alla presente legge e recano il quesito formulato ai sensi dell'articolo 10.
2. Le schede sono fornite dall'Amministrazione regionale.
3. L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o comunque nel rettangolo che la contiene.
4. Qualora contemporaneamente debbano svolgersi più referendum, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso; in tal caso, l'Ufficio di sezione osserva, per gli scrutini, l'ordine di priorità delle richieste di referendum risultante dal decreto del Presidente della Regione di cui all'articolo 9, comma 1.

## **Articolo 12**

### Promulgazione della legge in caso di esito favorevole del referendum

1. Il Presidente della Regione, qualora risulti che la legge regionale sottoposta a referendum è approvata, procede alla promulgazione con la formula seguente:  
"Il Consiglio regionale ha approvato;  
Il referendum indetto in data ..... ha dato risultato favorevole;  
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge regionale approvata ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale: (Testo della legge)  
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione."

## **Articolo 13**

### Pubblicazione dell'esito sfavorevole del referendum

1. Nel caso in cui il risultato del referendum sia sfavorevole all'approvazione della legge regionale, il Presidente della Regione cura la pubblicazione del risultato nel Bollettino ufficiale della Regione.

## **Articolo 14**

### Regime delle spese

1. Le spese per lo svolgimento del referendum sono a carico della Regione, anche se sostenute da altre amministrazioni pubbliche, e fanno carico alla UPB S01.040 dello stato di previsione della spesa della Presidenza della Regione.

## **Articolo 15**

### Norma di rinvio

1. Allo svolgimento del referendum si applicano gli articoli 9, 10, 12, 13, 14 e 15 della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 , e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non diversamente disciplinato si osservano, in quanto applicabili, le norme per l'elezione del Consiglio regionale.

**Tabella A e Tabella B (Omissis)**

## **Legge regionale 17 maggio 1957, n. 20**

### **- Norme in materia di referendum popolare regionale**

*(Omissis)*

#### **Articolo 9**

Commi 1-2 *-(Omissis)-*

3. Sono elettori tutti i cittadini di ambo i sessi che siano iscritti nelle liste elettorali.

#### **Articolo 10**

1. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto da un presidente, quattro scrutatori ed un segretario, nominati secondo le norme per l'elezione del Consiglio regionale.

*(Omissis)*

#### **Articolo 12**

1. Il Tribunale, con sede nel capoluogo della Provincia, esercita le funzioni di Ufficio centrale circoscrizionale, con l'intervento di tre magistrati, di cui un Presidente, nonché di due esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal Presidente del Tribunale entro il trentesimo giorno antecedente la data di convocazione degli elettori disposta con il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al precedente articolo 8.

#### **Articolo 13**

1. Sulla base dei verbali di scrutinio, che gli vengono trasmessi dagli uffici elettorali, il Tribunale dà atto del numero degli elettori aventi diritto a partecipare alla votazione nella provincia, del numero complessivo di elettori che hanno votato e dei conseguenti risultati del referendum nella provincia stessa.

2. Delle operazioni e della conseguente determinazione di risultato è redatto apposito verbale in duplice esemplare, dei quali uno resta depositato presso il Tribunale medesimo e l'altro viene inviato, per mezzo di corriere speciale, alla Corte d'Appello della Sardegna, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici elettorali e ai documenti annessi.

#### **Articolo 14**

1. Appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici per il referendum e comunque non oltre i quindici giorni dalla effettuazione di esso, la Corte d'Appello, in pubblica adunanza, presieduta dal Presidente e costituita da quattro consiglieri, procede, con intervento del procuratore generale, all'accertamento del numero dei votanti, alla somma dei voti favorevoli e dei voti contrari, e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.

2. Dichiara non valido il referendum se non vi ha partecipato almeno un terzo degli elettori.

3. Le funzioni di segretario sono esercitate dal cancelliere capo della Corte d'Appello della Sardegna che redige il verbale delle operazioni in tre esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della Corte stessa e gli altri sono trasmessi rispettivamente al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale.

## **Articolo 15**

1. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di referendum, presentati, a pena di inammissibilità, entro tre giorni dalla data di chiusura delle operazioni di cui all'Articolo 13 ai Tribunali indicati nell'articolo medesimo o alla Corte d' Appello, decide quest'ultima nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima dell'accertamento ivi previsto, al fine della determinazione dei voti validi da considerare nel computo.

# **Legge 17 febbraio 1968, n. 108**

## **- Norme per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale**

### **Articolo 1**

Norme generali

Commi 1-3 *-(Omissis)-*

4. Il territorio di ciascuna regione è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive province.

Comma 5 *-(Omissis)-*

6. Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 5.000 abitanti.

*(Omissis)*

## **TITOLO III Procedimento elettorale**

### **Articolo 8**

Ufficio centrale circoscrizionale e regionale

Comma 1 *-(Omissis)-*

2. Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Commi 3-5 *-(Omissis)-*

### **Articolo 12**

Norme speciali per gli elettori

1. Gli elettori di cui all'Articolo 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

2. I degenti in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della regione, con le modalità di cui agli artt. 42, 43, 44 e 45 del citato testo unico, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

*(Omissis)*

### **Articolo 14**

Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale

1. I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.

2. Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.

3. Per le sezioni dei comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del primo comma.

## Articolo 15

### Operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale e dell'ufficio centrale regionale

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma del precedente Articolo 8, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

- 1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
- 2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

Commi 2-18 *-(Omissis)-*

## **Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570**

### **- Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali**

*(Omissis)*

#### **Articolo 20**

Comma 1 *-(Omissis)-*

2. Il presidente è designato dal Presidente della Corte di appello competente per territorio fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del Presidente, siano idonei all'ufficio, escluse le categorie di cui all'Articolo 23.
3. L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.
4. Presso la Cancelleria di ciascuna Corte di appello sarà tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero della giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco delle persone eleggibili all'ufficio di presidente di seggio elettorale.
5. In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un delegato.

*(Omissis)*

#### **Articolo 23**

1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:
  - a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
  - b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
  - c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
  - d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
  - e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
  - f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

#### **Articolo 24**

1. L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.
2. Lo scrutatore che assume la vicepresidenza dell'Ufficio coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.
3. Tutti i membri dell'Ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.
4. Per i reati commessi a danno dei membri dell'Ufficio si procede con giudizio direttissimo.

#### **Articolo 25**

1. Tre membri almeno dell'Ufficio, fra cui il presidente o il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

*(Omissis)*

## **Articolo 27**

1. Il Sindaco provvede affinché, nel giorno precedente le elezioni, prima dell'insediamento del seggio, siano consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale:

- 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 2) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, e una copia della lista stessa, autenticata in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione a norma dell'Articolo 39;
- 3) *-(Omissis)-*;
- 4) i verbali di nomina degli scrutatori *-(Omissis)-*;
- 5) il pacco delle schede che al Sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla Prefettura, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
- 6) le urne e le cassette o scatole occorrenti per la votazione.
- 7) un congruo numero di matite copiative per il voto.

2. Le schede sono di tipo unico e di identico colore; sono fornite a cura del ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A e B *-(Omissis)-* (1).

3. Le schede dovranno pervenire agli Uffici elettorali debitamente piegate. *-(Omissis)-*

4. I bolli e le urne, conformi ai tipi prescritti per le elezioni politiche, sono forniti a cura del Ministero dell'interno.

(1) Le schede sono quelle previste dalle Tabelle A e B della legge regionale n. 21 del 2002.

*(Omissis)*

## **Articolo 35**

1. La Commissione elettorale circondariale, entro il giovedì precedente la elezione, trasmette al Sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'Articolo 27, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale.

2. Tale designazione potrà essere comunicata entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del Comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa della elezione, purché prima dell'inizio della votazione.

*(Omissis)*

## **Articolo 37**

1. La sala dell'elezione, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, salva la possibilità di assicurare un accesso separato per le donne, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio.

2. Nel compartimento destinato all'Ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare e trattenersi solo per il tempo strettamente necessario.

3. Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che gli elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la votazione e le urne devono essere sempre visibili a tutti.

4. Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto.

5. Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente alla cabina ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno.

6. Nella sala delle elezioni devono essere affissi *-(Omissis)-* ed un manifesto recante, a grandi caratteri, l'indicazione delle principali sanzioni penali previste dal presente testo unico.



### **Articolo 38**

1. Non possono essere ammessi nella sala della elezione se non gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva *-(Omissis)-*.
2. Essi non possono entrare armati o muniti di bastone.

### **Articolo 39**

1. Salvo il disposto degli articoli 40, 42, 43 e 44, non ha diritto di votare chi non è iscritto nella lista degli elettori della sezione.
2. Una copia di detta lista dev'essere affissa nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e può essere consultata dagli elettori.
3. Hanno inoltre diritto di votare coloro che si presentino muniti di una sentenza di Corte di appello, con cui si dichiara che essi sono elettori del Comune.

### **Articolo 40**

1. Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti *-(Omissis)-*, nonché gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano, previa esibizione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione.
2. Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

### **Articolo 41**

1. Il voto è dato dall'elettore presentandosi personalmente all'Ufficio elettorale.
2. I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica.
3. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sulla sua tessera elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.
4. I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori la tessera elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.
5. L'accompagnatore consegna la tessera elettorale dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.
6. Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.
7. I certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.
8. Detti certificati debbono attestare che la infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.
9. L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

### **Articolo 42**

1. I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, *-(Omissis)-*.
2. A tale effetto gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della

sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dalla tessera elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto stesso.

3. Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

- a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'Articolo 27, al presidente di ciascuna sezione il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
- b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

### **Articolo 43**

1. Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita per ogni 500 letti o frazione di 500 una sezione elettorale in cui la votazione avrà luogo secondo le norme vigenti.

2. Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione a cura del presidente del seggio; alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione [annuale] (1) delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda.

Comma 3 *-(Omissis)-*

4. Per i ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina, il presidente curerà che la votazione abbia luogo secondo le norme di cui all'articolo seguente.

(1) Leggasi semestrale, ex Articolo 7 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.

### **Articolo 44**

1. Per gli ospedali e case di cura minori, il presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione sono posti, fissa, all'atto dell'insediamento del seggio, sentita la direzione sanitaria, le ore in cui nei luoghi stessi i ricoverati potranno esercitare il diritto di voto.

2. Nelle ore fissate, il presidente della sezione si reca nei luoghi di cura e, assistito da uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e dal segretario, e alla presenza dei rappresentanti *-(Omissis)-*, se sono stati designati, che ne facciano richiesta, raccoglie il voto dei ricoverati curando che la votazione abbia luogo o in cabina mobile o con altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e segretezza del voto.

3. Dei nominativi degli elettori viene presa nota con le modalità di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

4. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, *-(Omissis)-*, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna, o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nella apposita lista.

*(Omissis)*

### **Articolo 46**

1. Il presidente della sezione è incaricato dalla polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della Forza pubblica e della Forza armata per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

2. La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.

3. Però, in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla Forza.

4. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

5. Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

6. Le Autorità civili e i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

7. Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le schede, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione delle schede, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione degli articoli 51 e 52 riguardo al termine ultimo della votazione.
8. Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

#### **Articolo 47**

1. Alle ore 16 del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'Ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario. *-(Omissis)-*, il presidente invita, inoltre, i rappresentanti *-(Omissis)-* ad assistere alle operazioni.
2. Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione, alternativamente, l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti iscritti nelle liste del Comune, purché abbiano conseguito almeno la promozione alla quarta classe elementare o dimostrino, comunque, di saper leggere e scrivere.
3. Quindi il presidente, dopo aver effettuato sulla lista sezionale le eventuali annotazioni previste dalla lettera a) dell'Articolo 42, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.
4. Il presidente apre il pacco delle schede e ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.
5. Lo scrutatore appone la sua firma a tergo della scheda stessa.
6. Nel verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.
7. Quindi il presidente, constatata l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, lo apre e, dopo aver fatta attestazione nel verbale del numero indicato sul bollo, imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda.
8. Il presidente depone le schede nella prima urna o in apposita cassetta, *-(Omissis)-*, e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco.
9. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.
10. Il presidente rimanda, quindi, le ulteriori operazioni *-(Omissis)-* e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.
11. Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.
12. Affida, infine, alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.
13. È tuttavia consentito ai rappresentanti *-(Omissis)-* di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

#### **Articolo 48**

1. *-(Omissis)-*, il presidente, constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. È tuttavia in facoltà del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala.  
Commi 2-4 *-(Omissis)-*.
5. Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscono uno dei seguenti documenti:
  - a) carta d'identità o altro documento di identificazione munito di fotografia rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, purché la loro validità non sia scaduta oltre tre anni prima del giorno della elezione;
  - b) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;
  - c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.
6. In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, saranno indicati gli estremi del documento.

7. In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'Ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.
8. Se nessuno dei membri dell'Ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, la identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'Ufficio, che attesti la sua identità. Il presidente avverte quest'ultimo elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'Articolo 95.
9. L'elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra.
10. In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'Articolo 54.

#### **Articolo 49**

1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente, estrae dalla prima urna o dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore insieme con la matita copiativa.
2. L'elettore si reca nella cabina per compilare e piegare la scheda e dopo la restituzione al presidente, già piegata. Il presidente ne verifica l'autenticità esaminando la firma e il bollo e pone la scheda stessa nell'urna.
3. Uno dei membri dell'Ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui, nell'apposita colonna della lista.
4. Con la scheda, l'elettore deve restituire anche la matita.
5. Le schede mancanti di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare. Tali schede sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

#### **Articolo 50**

1. Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente dell'Ufficio deve rifiutare la scheda presentatagli e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto, prendendone nota nel verbale.

#### **Articolo 51**

1. La votazione deve proseguire fino alle ore 22.
2. A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio:
  - 1) provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede votate e di quella contenente le schede autenticate da consegnare agli elettori;
  - 2) procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo;
  - 3) cura che alle urne ed al plico vengano apposte le indicazioni della sezione, il bollo dell'Ufficio nonché la propria firma e quella di almeno due scrutatori e di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. *-(Omissis)-*;
  - 4) *-(Omissis)-*
3. Le operazioni previste nel comma precedente devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese.
4. La mancanza di suggellazione delle urne, o della firma del presidente e di almeno due scrutatori sulla carta che chiude le urne stesse o la mancanza di formazione del plico di cui al n. 2 del secondo comma del presente articolo producono la nullità delle operazioni elettorali.
5. Dopo la firma del verbale l'adunanza è sciolta immediatamente.

*(Omissis)*

### **Articolo 53**

Comma 1 *-(Omissis)-*.

1) *-(Omissis)-*;

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale nonché da quelle di cui agli articoli 43 e 44.

Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori e chiuse in piego sigillato, con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al Tribunale, ovvero sezione staccata del Tribunale competente;

3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna o nell'apposita cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori scritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al n. 2, rimesse al Tribunale, ovvero sezione staccata del Tribunale competente.

2. Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni prese.

### **Articolo 54**

1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

2. Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti, e delle decisioni adottate dal presidente.

3. Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'Ufficio ed allegati al verbale.

4. Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.

*(Omissis)*

### **Articolo 62**

1. Il Pretore (1) invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre dalla data di ricezione del piego contenente la lista della votazione, all'apertura del piego medesimo. Tale lista rimane depositata per 15 giorni nella Cancelleria della Pretura (1) ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

(1) Leggasi " Tribunale, ovvero sezione staccata del Tribunale competente" a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 51 del 1998

*(Omissis)*

## **Articolo 64**

1. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti.

2. Sono nulli i voti contenuti in schede:

- 1) *-(Omissis)-* (1) o non portano la firma o il bollo richiesti rispettivamente dagli articoli 47 e 48;
- 2) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- 3) *-(Omissis)-*.

(1) si intendono nulli i voti contenuti in schede che non sono quelle di cui alle Tabelle A e B della legge regionale n. 21 del 2002

*(Omissis)*

## **Articolo 68**

1. Per lo spoglio dei voti uno scrutatore designato con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce *-(Omissis)-* il voto e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti.

2. Il segretario proclama ad alta i voti. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

3. È vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

4. *-(Omissis)-*.

5. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

6. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

7. Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, a termini dell'articolo 54.

## **Articolo 69**

1. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui al comma seguente.

2. Sono nulli i voti contenuti in schede che:

- 1) *-(Omissis)-* (1) o non portano la firma o il bollo richiesti rispettivamente dagli articoli 47 e 48;
- 2) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

(1) si intendono nulli i voti contenuti in schede che non sono quelle di cui alle Tabelle A e B della legge regionale n. 21 del 2002

*(Omissis)*

## Capo IX

### Delle disposizioni penali

#### Articolo 86

1. Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 309 a € 2.065, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali (1).

2. La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

(1) A norma dell'articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'articolo 113, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la misura della multa è stata così elevata. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in base all'articolo 32, comma 2, della legge citata n. 689/1981.

#### Articolo 87

1. Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia per costringerlo a firmare - *(Omissis)*- o a votare in favore di - *(Omissis)*- o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare - *(Omissis)*- o a votare in favore - *(Omissis)*- o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da € 309 a € 2.065 (1).

2. La pena è aumentata - e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni - se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

3. Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone, riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a € 5.164 (1).

(1) A norma dell'articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'articolo 113, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la misura della multa è stata così elevata. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in base all'articolo 32, comma 2, della legge citata n. 689/1981.

#### Articolo 87 bis

1. Chiunque nella dichiarazione autentica di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (1).

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 2 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

#### Articolo 88

1. Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 309 a € 2.065 (1).

(1) A norma dell'articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'articolo 113, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la misura della multa è stata così elevata. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in base all'articolo 32, comma 2, della legge citata n. 689/1981.

## **Articolo 89**

1. Salve le maggiori pene stabilite nell'Articolo 96 per i casi ivi previsti, coloro i quali, essendo designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da € 206 a € 516 (1). Nella stessa sanzione incorrono i membri dell'Ufficio i quali senza giustificato motivo si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.
2. Per i reati previsti dal presente articolo si procede con giudizio direttissimo.

(1) A norma dell'articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'articolo 113, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la misura della multa è stata così elevata. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in base all'articolo 34, primo comma, lettera o), della legge citata n. 689/1981.

## **Articolo 90**

1. Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da € 309 a € 2.065 (1).
2. Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto.
3. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da € 1.000 a € 2.000 (2).
4. Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da € 500 a € 2.000 (2)(3).

[Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal Tribunale con giudizio direttissimo.] (4) .

(1) A norma dell'articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'articolo 113, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la misura della multa è stata così elevata. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in base all'articolo 32, comma 2, della legge citata n. 689/1981.

(2) Comma sostituito dall'articolo 1 della legge 2 marzo 2004, n. 61.

(3) La Corte Costituzionale, con sentenza 23 novembre 2006, n. 394 (GU n. 47 del 29-11-2006 ), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

(4) Comma abrogato dall'articolo 1 della legge 2 marzo 2004, n. 61.

## **Articolo 91**

1. Chiunque s'introduce armato nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, ancorché sia elettore o membro dell'Ufficio, è tratto immediatamente in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.
2. Si procede con giudizio direttissimo.

## **Articolo 92**

1. Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a € 206 (1).
2. Con la stessa pena è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisca (2).

(1) A norma dell'articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'articolo 113, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la misura della multa è stata così elevata. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in base all'articolo 32, comma 2, della legge citata n. 689/1981.

(2) A norma dell'articolo 4, commi 2, lett. e), 3 e 4, del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace è competente per i delitti, consumati o tentati, e per le contravvenzioni previsti dal presente articolo, a decorrere dal 4 aprile 2001. Tuttavia la competenza per tali reati è del tribunale se ricorre una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del



D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge 6 febbraio 1980, n. 15; 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, e 3 del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito in legge 25 giugno 1993, n. 205.

### **Articolo 93**

1. Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, - (*Omissis*)- si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 2.065 (1) (2).
2. Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da € 200 a € 1.000 (3) .

(1) Comma modificato dall'articolo 1 della legge 2 marzo 2004, n. 61.

(2) A norma dell'articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'articolo 113, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la misura della multa è stata così elevata. Per effetto dell'articolo 24, c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a € 5.16. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in base all'articolo 32, comma 2, della legge citata n. 689/1981.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 2, lett. b), n. 2), della legge 2 marzo 2004, n. 61.

### **Articolo 94**

1. Chi, nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, enuncia fraudolentemente - (*Omissis*)- o, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime - (*Omissis*)- diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 516 a € 2.065. (1).

(1) A norma dell'articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'articolo 113, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la misura della multa è stata così elevata. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in base all'articolo 32, comma 2, della legge citata n. 689/1981.

### **Articolo 95**

1. Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto, od alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a € 1.032. (1).
2. Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 2.065. (1).

(1) A norma dell'articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'articolo 113, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la misura della multa è stata così elevata. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in base all'articolo 32, comma 2, della legge citata n. 689/1981.

### **Articolo 96**

1. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da € 1.032 a € 2.065 (1).
2. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli articoli 63 e 68 è punito con la reclusione da tre a sei mesi (2).
3. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da € 1.032 a € 2.065 (1). In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo.
4. Il segretario dell'Ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a € 2.065 (3).
5. I rappresentanti - (*Omissis*)- che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a € 2.065 (3).

- (1) La misura della multa è stata così elevata dall'Articolo 3, l. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'Articolo 113, primo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in base all'Articolo 32, secondo comma, della legge da ultimo citata.
- (2) Comma aggiunto dall'articolo 17 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
- (3) A norma dell'articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'articolo 113, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la misura della multa è stata così elevata. Per effetto dell'articolo 24, c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a € 5.16. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in base all'articolo 32, comma 2, della legge citata n. 689/1981.

### **Articolo 97**

1. Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di votare più di una volta, fa indebito uso della tessera elettorale, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a € 2.065 (1).
2. Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali (2), è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire € 2.065 (1).

- (1) A norma dell'articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'articolo 113, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la misura della multa è stata così elevata. Per effetto dell'articolo 24, c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a € 5.16. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in base all'articolo 32, comma 2, della legge citata n. 689/1981.
- (2) Ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, ogni riferimento al certificato elettorale deve intendersi fatto alla tessera elettorale.

### **Articolo 98**

1. Il presidente dell'Ufficio che trascura di staccare l'apposito tagliando dal certificato elettorale (1) o di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro glielo impedisca, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

- (1) Ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, ogni riferimento ai tagliandi dei certificati elettorali deve intendersi fatto al registro nel quale devono essere annotati i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

### **Articolo 99**

1. L'elettore che non riconsegna la scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa da € 103 a € 309.

### **Articolo 100**

1. Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.
2. L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente testo unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione.

### **Articolo 101**

1. Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale o dalla Giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di citare testimoni.
2. Ai testimoni nelle inchieste ordinate come sopra sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene, secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l'occultazione della verità, od il rifiuto, su materia punibile.

## Articolo 102

1. Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici.
2. Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunciata per un tempo non minore di cinque né maggiore di dieci anni.
3. Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna.
4. Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale, e in altre leggi, pei reati più gravi non previsti dal presente testo unico.
5. Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del Codice penale e dell'Articolo 487 del Codice di procedura penale, relative alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 1980, n. 121 (in Gazz. Uff., 30 luglio 1980, n. 208, edizione speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

# Legge regionale 6 marzo 1979, n. 7

## - Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna

(Omissis)

### Articolo 4

1. L' elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione per l'elezione sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

(Omissis)

### Articolo 7

Commi 1-4 -(Omissis)-

5. Ai predetti uffici può essere aggregato, con decreto del proprio Presidente, altro personale nel numero strettamente necessario per un più sollecito espletamento delle rispettive operazioni

(Omissis)

### Articolo 19

1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata nelle forme previste dall' articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, i delegati di cui all' articolo 15, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all' ufficio di ciascuna sezione ed all' ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti -(Omissis)-, uno effettivo e l' altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere.

2. L' atto di designazione dei rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione è presentato, entro il venerdì precedente l' elezione, al Segretario del Comune che ne dovrà rilasciare ricevuta e curare la trasmissione ai Presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli Presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione.

3. L' atto di designazione dei rappresentanti presso l' Ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l' elezione, alla Cancelleria del Tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

4. Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale all'atto del deposito -(Omissis)-. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti -(Omissis)- provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito -(Omissis)-.

### Articolo 20

1. Il rappresentante -(Omissis)- ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell' Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell' Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

2. Il Presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza, o che, richiamato due volte, continua a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

## **Articolo 20 Sexies**

1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata nelle forme previste dall' articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, i delegati di cui all' articolo 20 bis, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all' Ufficio di ciascuna sezione ed agli Uffici centrali circoscrizionali, due rappresentanti *-(Omissis)-*, uno effettivo e l' altro supplenti, scegliendoli fra gli elettori che sappiano leggere e scrivere.
2. Si applica a detti rappresentanti di lista l' articolo 20 della presente legge.
3. L' atto di designazione dei rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione è presentato, entro il venerdì precedente l' elezione, al segretario del Comune che ne dovrà rilasciare ricevuta e curare la trasmissione ai Presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli Presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell' inizio della votazione.
4. L' atto di designazione dei rappresentanti presso l' Ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l' elezione, alla cancelleria del Tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.
5. Per lo svolgimento del loro compito i delegati *-(Omissis)-* devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla Cancelleria della Corte d' Appello all' atto del deposito *-(Omissis)-*. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti *-(Omissis)-* provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell' autenticarne la firma, dà atto dell' esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all' atto del deposito *-(Omissis)-*.

*(Omissis)*

## **Articolo 23**

1. La Commissione elettorale mandamentale trasmette al Sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.

*(Omissis)*

## **Articolo 27**

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il Sindaco od un Assessore da lui delegato, con l' assistenza del Segretario comunale, accerta l' esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l' arredamento delle varie sezioni.
2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, ogni elettore può ricorrere al Prefetto, perchè ove ne sia il caso, provveda a fare eseguire, anche a mezzo di apposito commissario, le operazioni di cui al comma precedente.
3. La Prefettura provvede ad inviare ai Sindaci, insieme con il pacco delle schede di votazione, i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni, non oltre il terzo giorno antecedente quello dell' elezione.

*(Omissis)*

## **Articolo 32**

1. I dipendenti dell' Amministrazione regionale addetti al servizio elettorale, ancorché iscritti nell' albo delle persone idonee all' Ufficio del Presidente di seggio elettorale di cui alla Legge 21 marzo 1990, n. 53, o nell' albo delle persone idonee all' ufficio di scrutatore di cui alla Legge 8 marzo 1989, n. 95, sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di Segretario nelle elezioni per il Consiglio regionale della Sardegna.

*(Omissis)*

### **Articolo 35**

1. Alle ore 16 del giorno che precede le elezioni, il Presidente costituisce l' ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il Segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti *-(Omissis)-*.  
Comma 2 *-(Omissis)-*

*(Omissis)*

### **Articolo 40**

1. Alle ore 6,30 antimeridiane del giorno fissato per la votazione il presidente riprende le operazioni elettorali.  
Commi 2-3 *-(Omissis)-*

*(Omissis)*

### **Articolo 60**

1. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.  
2. Indi il Presidente dichiara chiusa la votazione e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede e a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali e il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.  
3. Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il Presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte di ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.  
4. Affida, infine, alla forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.  
5. E' tuttavia consentito ai rappresentanti *-(Omissis)-* di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

*(Omissis)*

### **Articolo 63**

1. Alle ore 7 del giorno successivo, il Presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, procede *-(Omissis)* - alle operazioni elencate in questo e negli articoli seguenti:

1) *-(Omissis)-*

2) *-(Omissis)-*

Comma 2 *-(Omissis)-*

*(Omissis)*

### **Articolo 68**

1. Alla fine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio procede alla formazione:

- a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;
- b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;
- c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore;
- d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.

2. I predetti plichi debbono recare l' indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell' ufficio, le firme dei rappresentanti -(Omissis)- presenti e quelle del Presidente e di almeno due scrutatori.
3. I plichi di cui alle lettere a), b) e c) devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all' Ufficio centrale circoscrizionale.
4. Il plico di cui alla lettera d) deve essere depositato nella Cancelleria della Pretura, ai sensi del quarto comma dell' articolo 71, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.
5. I plichi di cui alle lettere a), b), c) e d) possono essere distrutti al termine della legislatura cui si riferiscono le elezioni.

#### **Articolo 69**

1. Le operazioni -(Omissis)- di scrutinio devono essere ultimate entro le ore 24 del giorno successivo alla votazione.
2. Se, per causa di forza maggiore, l' Ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il Presidente deve, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l' urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta e dell' urna, le liste -(Omissis)- e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali.
3. Alla cassetta, all' urna ed al plico devono apporsi le indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo col bollo dell' Ufficio e quello dei rappresentanti di lista che vogliono aggiungere il proprio, nonché le firme del Presidente e di almeno due scrutatori.
4. La cassetta, l' urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito recapitati dal Presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al Sindaco del Comune, il quale provvede al sollecito inoltro alla Cancelleria del Tribunale del capoluogo della circoscrizione elettorale, e consegnati al cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.
5. In caso di inadempimento si applica la disposizione del penultimo comma dell' articolo 71.

#### **Articolo 70**

1. Il verbale delle operazioni dell' Ufficio elettorale di sezione è redatto dal Segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell' Ufficio e dai rappresentanti -(Omissis)- presenti.
2. Nel verbale deve essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati -(Omissis)- e delle decisioni del Presidente nonché delle firme e dei sigilli.
3. Il verbale è atto pubblico.

#### **Articolo 71**

1. Il Presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto in duplice copia, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla Presidenza della Giunta regionale e alla Prefettura, tramite il Comune. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un plico, che deve essere sigillato col bollo dello Ufficio e firmato dal Presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti -(Omissis)- presenti. L' adunanza è poi sciolta immediatamente.
2. Il Presidente o, per sua delegazione scritta, uno scrutatore, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e documenti di cui al terzo comma dell' articolo 68 al Sindaco del Comune il quale provvede al sollecito inoltro alla Cancelleria del Tribunale del capoluogo della circoscrizione elettorale.
3. L' altro esemplare del suddetto verbale è depositato nella stessa giornata, nella Segreteria del Comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.
4. Il plico delle schede spogliate, insieme con l' estratto del verbale relativo alla formazione e all' invio di esso nei modi prescritti dall' articolo 69, viene subito recapitato dal Presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al Sindaco del Comune, il quale provvede al successivo inoltro al Pretore. Il Pretore, accertate l' integrità dei sigilli e delle firme, appone anche il sigillo della Pretura e la propria firma e redige il verbale della consegna.

5. Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui al secondo, terzo e quarto comma sono personalmente responsabili del recapito di essi; è vietato ogni stazionamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni.

6. Il Pretore invita gli scrutatori ed i rappresentanti *-(Omissis)-* ad assistere, ove lo credano, entro il termine di giorni tre, alla apertura del plico contenente le liste, indicate nell' articolo 63, n. 2. Tali liste rimangono depositate per quindici giorni nella Cancelleria della Pretura ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

7. Qualora non si sia adempiuto a quanto prescritto nel secondo e terzo comma del presente articolo, il Presidente di detto Tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino.

8. Le spese per tutte le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal Comune e rimborsate dall' Amministrazione regionale.

## **Articolo 72**

1. Successivamente l'ufficio centrale circoscrizionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti *-(Omissis)-*:

1) *-(Omissis)-*;

2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sulla assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente della Corte d' Appello o del Tribunale, a richiesta del Presidente dell' Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all' Ufficio stesso altri magistrati nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

2. Ultimato il riesame, il Presidente dell' Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell' Ufficio medesimo - verrà allegato all' esemplare del verbale di cui al terzo comma dell' articolo 76.

3. Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la Sezione.

*(Omissis)*

## **Articolo 74**

1. L' Ufficio centrale circoscrizionale pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.

2. Ad eccezione di quanto previsto dal n. 2 dell' articolo 72 circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è vietato all' Ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.

3. Non può essere ammesso nell' aula dove siede l' Ufficio centrale circoscrizionale l' elettore che non presenti ogni volta il certificato di iscrizione nelle liste del collegio.

4. Nessun elettore può entrare armato.

5. L' aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta di ingresso è riservato agli elettori; l' altro è esclusivamente riservato all' Ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti *-(Omissis)-*.

6. Il Presidente ha tutti i poteri spettanti ai Presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse; anche in tal caso, ferme le disposizioni del secondo comma dell' articolo 20, hanno diritto di entrare e di rimanere nell' aula i rappresentanti *-(Omissis)-*.

*(Omissis)*



## **Articolo 76**

1. Di tutte le operazioni dell' Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto in duplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal Presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti *-(Omissis)-* presenti.

Comma 2 *-(Omissis)-*.

3. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal Presidente dell' Ufficio centrale circoscrizionale alla Segreteria del Consiglio regionale, la quale ne rilascia ricevuta.

4. L' Organo di verifica dei poteri, accerta anche agli effetti dell' Articolo 84, l' ordine di precedenza dei candidati non eletti e pronuncia sui relativi reclami.

5. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella Cancelleria del Tribunale.

## **Articolo 77**

1. Il Presidente dell' Ufficio centrale circoscrizionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui all' articolo precedente alla Presidenza della Giunta regionale e alla Prefettura della Provincia nel cui territorio ha sede l' Ufficio centrale circoscrizionale.

*(Omissis)*



**Ulteriori disposizioni normative applicabili**



## **Legge regionale 26 febbraio 2004, n. 3**

### **- Individuazione delle sedi degli uffici elettorali circoscrizionali nelle elezioni regionali**

#### **Articolo 1**

1. Le funzioni di ufficio centrale circoscrizionale per le province di nuova istituzione dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio sono svolte dai tribunali di Lanusei e di Tempio; per le altre due Province, Carbonia-Iglesias e del Medio Campidano, dove non esiste sede di tribunale, dette funzioni sono svolte dal Tribunale di Cagliari.

## **Legge 5 febbraio 1992, n. 104**

### **- Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate**

*(Omissis)*

#### **Articolo 29**

1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.
2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.
3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.

*(Omissis)*

# Legge 15 gennaio 1991, n. 15

## - Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti

### Articolo 1

1. In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, che sono di ostacolo alla partecipazione al voto degli elettori non deambulanti, gli elettori stessi, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 2, previa esibizione, unitamente alla tessera elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione (1).

2. Nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o in più collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati o in più collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dall'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio, senatoriale o della Camera dei deputati o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto (2).

3. Per tutte le altre consultazioni elettorali, l'elettore non deambulante può votare in qualsiasi sezione elettorale del comune.

4. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente del seggio presso il quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale dell'ufficio.

5. I certificati di cui al comma 1 devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche e vengono allegati al verbale dell'ufficio elettorale.

(1) Comma così modificato dall'Articolo 8, l. 4 agosto 1993, n. 277.

(2) Comma così sostituito dall'Articolo 8, l. 4 agosto 1993, n. 277.

### Articolo 2

1. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente *-(Omissis)-*, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante *-(Omissis)-* e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.

2. Le sezioni così attrezzate sono segnalate mediante affissione, agli accessi dalle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A) al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

3. Nelle sezioni elettorali di cui al comma 1 deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza.

*(Omissis)*

## Decreto Legge 3 maggio 1976, n. 161

### - Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relativo al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali

#### Articolo 1

1. Alle disposizioni di legge per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale, dei consigli provinciali e dei consigli comunali sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) *-(Omissis)-*;

b) Abrogato

c) *-(Omissis)-*;

d) i detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare, con le modalità previste dagli artt. 8 e 9, L. 23 aprile 1976, n. 136, per le elezioni regionali, provinciali e comunali, sempre che gli stessi siano elettori, rispettivamente, della regione, della provincia e del comune;

e) le modalità indicate dall'Articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, si applicano anche per l'ammissione al voto dei degenti in ospedali e case di cura, in occasione di elezioni regionali, provinciali e comunali;

f) per le elezioni regionali e provinciali, gli elettori di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, possono esercitare il diritto di voto, secondo le modalità di cui ai predetti articoli, nel comune ove si trovano, sempre che gli stessi siano elettori di un comune della regione o della provincia.

*(Omissis)*

# Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

## - Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

(*Omissis*)

### Articolo 49

1. I militari delle Forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel Comune, in cui si trovano per causa di servizio (1).
2. Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione della tessera elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta.
3. È vietato ad essi di recarsi inquadri o armati nelle sezioni elettorali.
4. La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente (2).

(1) Comma così sostituito dall'Articolo 8, l. 11 agosto 1991, n. 271.

(2) Articolo così modificato dal d.l. 8 maggio 1981, n. 186, conv. in l. 4 luglio 1981, n. 349.

### Articolo 50

1. I naviganti fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel Comune ove si trovano.
2. Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del Comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione della tessera elettorale, corredato dai seguenti documenti:
  - a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante;
  - b) certificato del Sindaco del Comune, di cui al primo comma, attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del Comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune che ha rilasciato la tessera elettorale, della volontà espressa dall'elettore di votare nel Comune in cui si trova per causa di imbarco.
3. I predetti elettori sono iscritti, a cura del presidente della sezione, nella stessa lista aggiunta di cui al secondo comma dell'articolo precedente.
4. I Sindaci dei Comuni che hanno rilasciato i certificati elettorali (2), sulla base delle notifiche telegrafiche previste dal secondo comma, compileranno gli elenchi dei naviganti che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel Comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I presidenti di seggio ne prenderanno nota, a fianco dei relativi nominativi, nelle liste di sezione (1).

(1) Articolo così modificato dall'Articolo 2, d.l. 6 aprile 1993, n. 97, conv. in l. 25 maggio 1993, n. 160.

(2) Ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, ogni riferimento al certificato elettorale deve intendersi fatto alla tessera elettorale.

(*Omissis*)



# Legge 23 aprile 1976, n. 136

## - Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale

(*Omissis*)

### Articolo 8

1. I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità di cui al successivo articolo 9 nel luogo di detenzione.
2. A tale effetto gli interessati devono far pervenire non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione al sindaco del comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero d'iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dalla tessera elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore stesso.
3. Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:
  - a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, all'atto della costituzione del seggio, al presidente di ciascuna sezione, il quale provvede subito a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
  - b) a rilasciare immediatamente, ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a) .
4. I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui [all'articolo 8, terzo comma, lettera b) , della legge 23 aprile 1976, n. 136] (1), che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti (2).

(1) Le parole tra parentesi avrebbero dovuto essere le seguenti: "alla lett. b) del comma precedente".

(2) Comma così sostituito dall'Articolo 13, d.p.r. 8 settembre 2000, n. 299.

### Articolo 9

1. Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine.
2. La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno che precede le elezioni contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.
3. Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio.
4. Alle operazioni possono assistere i rappresentanti -(*Omissis*)- designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta.
5. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.
6. Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.
7. I compiti del seggio, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne destinate alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.
8. Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina.
10. Negli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto con le modalità previste dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
11. Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la commissione elettorale circoscrizionale, su proposta del sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio previsto nel presente articolo, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua.

## **Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299**

### **- Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale a carattere permanente**

*(Omissis)*

#### **Articolo 2**

1. La tessera elettorale ha le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, B, C e D allegate al presente decreto e può essere adattata alle esigenze dei vari impianti meccanografici o elettronici in uso presso i comuni.
2. In ogni caso, la tessera, che riporta l'indicazione del comune di rilascio, è contrassegnata da una serie e da un numero progressivi e contiene i seguenti dati relativi al titolare:
  - a) nome e cognome; per le donne coniugate il cognome può essere seguito da quello del marito;
  - b) luogo e data di nascita;
  - c) indirizzo;
  - d) numero, sede ed indirizzo della sezione elettorale di assegnazione;
  - e) il collegio e la circoscrizione o regione nei quali può esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di elezione.
3. Sulla tessera sono previsti appositi spazi, in numero non inferiore a diciotto, per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione, che si effettua mediante apposizione, da parte di uno scrutatore, della data della elezione e del bollo della sezione.
4. La tessera riporta, in avvertenza, il testo del primo comma dell'Articolo 58 della Costituzione, nonché un estratto delle disposizioni del presente decreto. Le tessere rilasciate ai cittadini di altri Stati dell'Unione europea residenti in Italia riportano, in avvertenza, l'indicazione delle consultazioni in cui il titolare ha facoltà di esercitare il diritto di voto. Sulle tessere rilasciate dai comuni delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, è inserito un estratto delle rispettive disposizioni che ivi subordinano l'esercizio del diritto di voto per le elezioni regionali ed amministrative al maturare di un ininterrotto periodo di residenza nel relativo territorio; in tutti i casi di mancata maturazione del suddetto prescritto periodo di residenza, il sindaco del comune in cui l'elettore ha diritto di votare per le elezioni regionali o amministrative gli invia una attestazione di ammissione al voto.
5. Gli esemplari della tessera elettorale sono forniti dal Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per i servizi elettorali, tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai dirigenti degli Uffici elettorali comunali.
6. Le eventuali modificazioni ai modelli di tessera elettorale, di cui alle tabelle A, B, C e D del presente decreto, sono approntate con decreto del Ministro dell'interno.

#### **Articolo 3**

1. La consegna della tessera elettorale è eseguita, in plico chiuso, a cura del comune di iscrizione elettorale, all'indirizzo del titolare, ed è constatata mediante ricevuta firmata dall'intestatario o da persona con lui convivente. Qualora l'intestatario non possa o non voglia rilasciare ricevuta, l'addetto alla consegna la sostituisce con la propria dichiarazione.
2. La tessera elettorale viene consegnata ai titolari domiciliati fuori del comune per il tramite del sindaco del comune di domicilio, quando quest'ultimo sia conosciuto.
3. Qualora il titolare risulti irreperibile, la tessera elettorale è restituita al comune che l'ha emessa.
4. Gli elettori residenti all'estero ritirano la tessera presso il comune di iscrizione elettorale in occasione della prima consultazione utile, fermo restando l'invio della cartolina avviso prevista dall'Articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40.

*(Omissis)*

## **Articolo 9**

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, allo scopo di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, l'Ufficio elettorale comunale resta aperto nei cinque giorni antecedenti la elezione dalle ore 9 alle ore 19 e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto.

## **Articolo 10**

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, gli elettori ricoverati nei luoghi di cura possono votare negli stessi luoghi esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione rilasciata dal sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi dei degenti in ospedali e case di cura ammessi a votare nel luogo di ricovero.  
2. L'attestazione di cui al comma 1, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

## **Articolo 11**

1. L'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore, prevista dall'Articolo 55, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'Articolo 41, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, viene apposta dal presidente di seggio sulla tessera elettorale dell'accompagnatore medesimo, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto.

## **Articolo 12**

1. In occasione delle operazioni di votazione per tutte le consultazioni elettorali o referendarie, successivamente al riconoscimento dell'identità personale dell'elettore, e all'esibizione della tessera elettorale, uno scrutatore, prima che il presidente consegni all'elettore la scheda o le schede di votazione ai sensi dell'Articolo 58, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o dell'Articolo 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, appone sull'apposito spazio della tessera elettorale il timbro della sezione e la data, e provvede, altresì, ad annotare il numero della tessera stessa nell'apposito registro.

## **Articolo 13**

1. L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136, è abrogato e sostituito dalla seguente norma regolamentare:  
"I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui all'Articolo 8, terzo comma, lettera b), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti".

*(Omissis)*

## **Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223**

### **- Testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e la tenuta e revisione delle liste elettorali**

*(Omissis)*

#### **Articolo 32 Bis**

1. Decorso il termine di cui al quarto comma dell'articolo 32 relativo alle iscrizioni previste al n. 5) dell'articolo stesso, la commissione elettorale circondariale dispone la ammissione al voto esclusivamente a domanda dell'interessato. Le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta.
2. Nel caso in cui la domanda debba essere accolta, il sindaco fa notificare all'elettore una attestazione di ammissione al voto nella quale è indicata la sezione elettorale presso la quale è assegnato, secondo i criteri di cui all'articolo 36.
3. Dell'ammissione al voto è data notizia al presidente del seggio, il quale ammette al voto l'elettore previa esibizione dell'attestazione di cui al comma precedente in sostituzione della tessera elettorale.
4. Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al presente articolo sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione (1).

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40.

*(Omissis)*

#### **Articolo 45**

1. Le sentenze della Corte d'appello sono comunicate immediatamente dalla cancelleria, oltretutto al presidente della Commissione elettorale circondariale, al sindaco che ne cura l'esecuzione e la notificazione, senza spesa, agli interessati.
2. La sentenza della Corte d'appello può essere impugnata dalla parte soccombente col ricorso in Cassazione, anche senza ministero di avvocato. Può essere impugnata anche dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello che ha emesso la decisione.
3. Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà fatta eccezione per i ricorsi dei cittadini residenti all'estero.
4. Sul semplice ricorso il presidente fissa, in via di urgenza, l'udienza per la discussione della causa. La decisione è immediatamente pubblicata.
5. Per l'esecuzione e notificazione delle sentenze della Corte di cassazione si osserveranno le disposizioni di cui al primo comma.

*(Omissis)*

# APPENDICE



# **Legge regionale 7 marzo 2007**

## **- Legge statutaria della Regione autonoma della Sardegna**

### **Titolo I Oggetto della legge**

#### **Articolo 1**

##### Oggetto

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 15, comma secondo, della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), disciplina la forma di governo e i rapporti fra gli organi, i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento della Regione, l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa popolare e i referendum regionali, i casi di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Presidente della Regione, consigliere e assessore regionale.

### **Titolo II Partecipazione popolare**

#### **Capo I Referendum**

#### **Articolo 2**

##### Disposizioni generali

1. Hanno diritto di partecipare alle consultazioni referendarie tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.
2. La proposta sottoposta a referendum è approvata se alla consultazione partecipa almeno la metà più uno degli elettori che hanno preso parte alle elezioni per il Consiglio regionale nella legislatura in cui si tiene il referendum, e nel caso del referendum consultivo, almeno un terzo degli elettori. La proposta sottoposta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
3. Non può essere indetto alcun referendum se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla data delle ultime elezioni regionali e nei sei mesi antecedenti al loro svolgimento.
4. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale la consultazione relativa a referendum già indetti è rinviata in modo da garantire il rispetto del termine previsto dal comma 3.
5. Il medesimo quesito referendario non può essere riproposto prima di cinque anni.
6. Il referendum sulle leggi approvate ai sensi dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale (di seguito leggi statutarie), è ammesso nelle forme e coi limiti previsti dallo Statuto speciale. La legge regionale ne disciplina le modalità di svolgimento.

#### **Articolo 3**

##### Referendum abrogativo

1. Quindicimila elettori o quattro consigli provinciali che rappresentino almeno il cinquanta per cento della popolazione regionale possono richiedere il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge, di un regolamento o di un atto di programmazione o pianificazione generale della Regione.
2. L'abrogazione totale o parziale delle leggi, dei regolamenti, degli atti di programmazione o pianificazione generale sottoposti a referendum è dichiarata con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro cinque giorni dalla proclamazione dei risultati della consultazione

elettorale. L'abrogazione ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto.

3. Non è ammesso il referendum abrogativo sulle leggi statutarie, sulle leggi tributarie e di bilancio, sulle leggi e i regolamenti di attuazione della normativa comunitaria di cui all'articolo 117, comma quinto, della Costituzione o di esecuzione di accordi e intese internazionali della Regione ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, e sulle leggi e i regolamenti riguardanti l'ordinamento degli organi statutari e degli uffici regionali.

#### **Articolo 4**

##### Referendum propositivo

1. Quindicimila elettori possono presentare una proposta di legge regionale affinché sia sottoposta a referendum popolare ai sensi del presente articolo.

2. La proposta è presentata al Consiglio regionale. La proposta deve contenere una relazione illustrativa e l'indicazione specifica degli indirizzi per la disciplina della materia, non può essere presentata nei sei mesi anteriori alla scadenza del Consiglio e prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni regionali.

3. Decorsi sei mesi dall'atto di accertamento della ammissibilità della richiesta, qualora il Consiglio regionale non abbia deliberato definitivamente sulla proposta, il Presidente della Regione indice il referendum.

4. In caso di esito favorevole, il Consiglio regionale è tenuto a deliberare entro sei mesi. Decorso tale termine, il Presidente del Consiglio iscrive in ogni caso la proposta all'ordine del giorno dell'Assemblea, che la esamina nella prima seduta.

5. Il referendum propositivo non è ammesso nelle materie proprie dello Statuto speciale e delle leggi statutarie, in materia tributaria e di bilancio, in quelle per le quali è previsto l'obbligo di attuazione della normativa comunitaria o relative all'esecuzione di accordi o intese internazionali della Regione, in materia di ordinamento degli organi statutari regionali e degli uffici regionali.

#### **Articolo 5**

##### Referendum consultivo

1. Quindicimila elettori possono presentare una richiesta di referendum consultivo su questioni di interesse generale. In tal caso il referendum è valido se partecipa almeno un quarto degli elettori. La legge ordinaria della Regione può disciplinare anche forme di referendum locali, territorialmente limitati.

2. Possono inoltre richiedere l'indizione di una consultazione popolare consultiva su questioni di interesse generale, incluse le iniziative regionali di leggi statali anche costituzionali:

a) il Consiglio regionale, con propria deliberazione;

b) un terzo dei consiglieri regionali.

3. Il referendum consultivo e la consultazione popolare consultiva non sono ammessi nei confronti delle leggi tributarie e di bilancio, delle leggi e dei regolamenti di attuazione della normativa comunitaria adottati ai sensi dell'articolo 117, comma quinto, della Costituzione e di esecuzione di accordi e intese internazionali della Regione ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, dell'ordinamento degli organi statutari e degli uffici regionali.



## **Articolo 6**

### Ammissibilità dei referendum

1. L'ammissibilità dei referendum è stabilita dalla Consulta di garanzia di cui all'articolo 34, la quale ha l'obbligo di esprimersi sulla proposta entro trenta giorni dalla presentazione.
2. La Consulta decide sulla regolarità dei referendum entro trenta giorni dal deposito delle firme raccolte e degli altri adempimenti richiesti dalla legge regionale.

## **Articolo 7**

### Disciplina dei referendum

1. La legge regionale disciplina il procedimento e le modalità di attuazione dei referendum.

## **Titolo III Forma di governo della Regione**

### **Capo I Disposizioni generali**

## **Articolo 8**

### Regole e doveri dell'attività politica

1. Nella prima seduta dopo le elezioni il Presidente della Regione e i consiglieri regionali prestano giuramento con la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Costituzione ed allo Statuto, di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione nell'interesse generale del popolo sardo". Gli assessori prestano giuramento con la medesima formula nella seduta immediatamente successiva alla discussione del programma politico di governo.
2. La legge stabilisce le modalità con cui Presidente, consiglieri ed assessori sono tenuti a comunicare al Consiglio regionale i diritti di proprietà, i redditi, le eventuali partecipazioni e le cariche di amministratore o sindaco presso società, nonché le associazioni, di qualsiasi natura, delle quali fanno parte, le spese sostenute o le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale.
3. Il Presidente della Regione non è immediatamente rieleggibile alla scadenza del secondo mandato.

## **Articolo 9**

### Controllo della spesa

1. La Regione e gli enti, agenzie, aziende regionali, perseguono il rigore della spesa per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria azione amministrativa.
2. Sono disciplinate, sulla base di previsioni di legge, adeguate forme di controllo e valutazione della spesa.
3. I contributi e i compensi a qualunque titolo erogati dalla Regione, dagli enti, agenzie ed aziende regionali, sono resi pubblici tramite mezzi di informazione di facile accesso nel rispetto della normativa in materia di tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati sensibili.

## **Capo II Consiglio regionale**

### **Articolo 10**

#### Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale e diretto. Il Presidente della Regione ne fa parte. Con legge regionale approvata ai sensi dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale è stabilito il sistema elettorale sulla base dei principi di rappresentatività e stabilità.
2. Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
3. Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Regione e possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al comma 2. Il decreto di indizione deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
4. In caso di cessazione anticipata della legislatura le elezioni si svolgono entro sessanta giorni dalla data dello scioglimento del Consiglio.
5. Il nuovo Consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente della Regione proclamato eletto.
6. Il sistema elettorale per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione garantisce la rappresentanza consiliare a ciascuna provincia della Sardegna nelle forme stabilite dalla legge. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei generi, la legge elettorale promuove con misure adeguate, condizioni di parità per l'accesso alle cariche elettive.
7. Il Consiglio regionale ha autonomia organizzativa, funzionale, finanziaria e contabile, in conformità al Regolamento interno adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

### **Articolo 11**

#### Funzioni del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale è l'organo rappresentativo del popolo sardo. Esercita funzioni legislative e regolamentari, di indirizzo politico, di controllo e di vigilanza sull'attività degli organi di governo e sull'amministrazione regionale.
2. Il Consiglio regionale esercita le funzioni legislative e regolamentari attribuite alla Regione dalla Costituzione e dallo Statuto speciale.
3. In particolare il Consiglio regionale:
  - a) discute il programma politico di governo e ne verifica l'attuazione;
  - b) approva i bilanci, i rendiconti, gli atti generali di programmazione e quelli di pianificazione non delegati alla Giunta dalla legge, e le loro variazioni;
  - c) autorizza, con provvedimenti legislativi, la costituzione o la soppressione e la liquidazione di enti, di agenzie, di altri soggetti giuridici delegati ad esercitare funzioni regionali;
  - d) approva gli atti di indirizzo generale previsti dalla normativa comunitaria;
  - e) approva i regolamenti delegati alla Regione da leggi dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;
  - f) ratifica gli accordi conclusi dalla Regione con organi dello Stato, nei casi in cui comportino variazione agli atti di programmazione o pianificazione di cui alla lettera b);
  - g) elabora documenti di indirizzo in materia di rapporti internazionali e ratifica gli accordi conclusi dalla Regione con altri Stati e le intese con enti territoriali interni ad essi, nei casi, nei limiti e con le forme di cui all'articolo 117 della Costituzione.
4. Il Consiglio regionale esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto speciale, dalla presente legge e, in conformità ad essi, dalle leggi.

## **Articolo 12**

### Nomine

1. Il Consiglio delibera le nomine e le elezioni che sono attribuite espressamente all'Assemblea; quelle che prevedono l'obbligo di assicurare la rappresentanza delle opposizioni; quelle che sono riferite ad organismi di garanzia.
2. Le nomine di competenza degli organi di governo che riguardano i presidenti degli enti regionali, i responsabili delle strutture di vertice dell'amministrazione regionale, i direttori generali delle agenzie e delle aziende sanitarie regionali, sono sottoposte al parere delle commissioni consiliari competenti. Le commissioni possono procedere alla audizione del nominato.
3. Il parere è espresso, nel tempo intercorrente tra l'atto di nomina e la sua efficacia, entro dieci giorni, decorsi inutilmente i quali se ne prescinde.

## **Articolo 13**

### Controllo dell'attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche regionali

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali, al fine di verificarne i risultati.
2. Quando la legge prevede clausole valutative, i soggetti attuatori della legge sono tenuti a produrre le informazioni necessarie nei tempi e con le modalità previste dalla legge stessa ed a fornire la propria collaborazione ai fini di un compiuto esercizio del controllo e della valutazione.
3. Il Consiglio regionale, con le modalità previste dal Regolamento interno, può, indipendentemente dalla previsione per legge di clausole valutative, assumere iniziative finalizzate all'analisi dell'attuazione di una legge o degli effetti di una politica regionale. E' assicurata la divulgazione degli esiti del controllo e della valutazione.

## **Articolo 14**

### Diritto all'informazione del consigliere

1. Ogni consigliere, su richiesta scritta, entro quindici giorni, ha diritto ad ottenere dal Presidente della Regione, dalla Giunta regionale, dagli organi e da ogni ufficio regionale, da enti, agenzie, aziende ed istituti regionali copia degli atti e tutte le informazioni e la documentazione utili all'esercizio del mandato, senza obbligo di motivazione e nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza e con obbligo di osservare il segreto nei casi previsti dalla legge.

## **Articolo 15**

### Supporti all'esercizio delle funzioni consiliari

1. Nell'ambito dell'autonomia prevista dall'articolo 10, comma 7, il Consiglio regionale si dota di strutture ed uffici adeguati al pieno esercizio di tutte le funzioni ad esso attribuite.
2. La Giunta regionale su richiesta del Consiglio, predispone relazioni tecniche di supporto per l'esame degli atti ad esso sottoposti e rende disponibili tutti i documenti, dati ed elementi di valutazione utili.

## **Articolo 16**

### Garanzie delle minoranze e controllo consiliare

1. Il Regolamento interno del Consiglio regionale assicura le garanzie delle minoranze consiliari e ne disciplina le modalità e gli strumenti di esercizio, anche con l'approvazione di uno specifico Statuto delle opposizioni.
2. Il Regolamento interno, in particolare, stabilisce le garanzie delle opposizioni in relazione:
  - a) ai tempi di lavoro del Consiglio per lo svolgimento dell'attività legislativa e del sindacato di controllo;
  - b) alla partecipazione nelle delegazioni e nelle occasioni di rappresentanza del Consiglio;
  - c) all'attivazione di strumenti che consentano una comunicazione anche esterna ed una informazione tempestiva e completa;
  - d) all'attribuzione delle presidenze ed al funzionamento delle commissioni di vigilanza.

## **Capo III Presidente della Regione**

### **Articolo 17**

#### Presidente della Regione

1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale diretto e assume le funzioni all'atto della proclamazione.

### **Articolo 18**

#### Funzioni del Presidente della Regione

1. Il Presidente della Regione:
  - a) rappresenta la Regione;
  - b) dirige la politica generale della Giunta e ne è responsabile, mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
  - c) nomina e revoca gli assessori e ne attribuisce gli incarichi; attribuisce a uno degli assessori, il quale lo sostituisce in caso di assenza, di impedimento e in tutti i casi previsti dalla legge, le funzioni di Vicepresidente; tali determinazioni sono comunicate al Consiglio nella prima seduta; nella stessa seduta il Presidente illustra il programma di legislatura;
  - d) provvede alla nomina dei rappresentanti della Regione presso enti, aziende, agenzie e istituzioni, di cui la legge gli attribuisce la competenza;
  - e) allo scadere della metà della legislatura presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del programma e sulle iniziative che intende intraprendere; il Consiglio regionale, secondo le norme del proprio Regolamento interno, dibatte la relazione ed eventualmente delibera su di essa;
  - f) indice le consultazioni per il rinnovo degli organi regionali;
  - g) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
  - h) ha la responsabilità dei rapporti con gli altri livelli istituzionali nazionali, comunitari ed internazionali;
  - i) cura le funzioni strategiche e trasversali dell'amministrazione regionale: la programmazione e le politiche comunitarie e internazionali, il coordinamento dell'attività giuridica e normativa della Regione, l'organizzazione e le risorse umane e la comunicazione istituzionale. L'ordinamento, l'organizzazione e le modalità di eventuale delega delle suddette funzioni agli assessori sono definite dalla legge.
2. Il Presidente della Regione per il conseguimento di specifici obiettivi, o per la realizzazione di specifici progetti, può con proprio decreto nominare fino a due suoi delegati, i cui compiti e la cui durata sono stabiliti nell'atto di nomina sulla base di previsioni di legge.

## **Capo IV Giunta regionale**

### **Articolo 19**

#### Giunta e assessori regionali

1. La Giunta è composta dal Presidente della Regione, che la presiede, e da non meno di otto e non più di dieci assessori. La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere regionale.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della medesima. Degli atti della Giunta è data comunicazione per via telematica entro il giorno successivo alla loro adozione.
3. In attuazione del principio delle pari opportunità tra donne e uomini, la composizione della Giunta regionale è determinata promuovendo la presenza paritaria di entrambi i generi, ciascuno dei quali deve comunque essere rappresentato almeno nella misura del 40 per cento dei componenti.
4. Al Presidente e agli assessori sono corrisposti indennità e trattamento economico stabiliti dalla legge regionale.

### **Articolo 20**

#### Funzioni della Giunta regionale

1. La legge provvede a determinare il numero, l'articolazione e le competenze nonché l'organizzazione generale degli assessorati.
2. La Giunta regionale:
  - a) attua il programma di governo sulla base degli indirizzi e del coordinamento del Presidente;
  - b) adotta i disegni di legge e gli altri atti da presentare al Consiglio;
  - c) approva il regolamento che disciplina la propria organizzazione interna ed il suo funzionamento;
  - d) delibera i documenti della programmazione economica e finanziaria e il rendiconto generale e li propone al Consiglio per l'approvazione;
  - e) delibera i ricorsi alla Corte costituzionale;
  - f) adotta gli altri atti attribuiti dalla legge alla sua competenza;
  - g) esercita le funzioni di alta amministrazione non espressamente attribuite al Consiglio o al Presidente della Regione.
3. Gli assessori, nel rispetto degli atti di direzione politica generale del Presidente, svolgono autonomamente gli incarichi a ciascuno attribuiti. Sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli indirizzi e degli atti che adottano nell'esercizio dei poteri di direzione politica e amministrativa degli assessorati cui sono preposti.

### **Articolo 21**

#### Direzione politica e direzione amministrativa

1. Il Presidente, la Giunta e gli assessori, quali organi di direzione politica, ciascuno secondo le proprie competenze, mediante direttive generali e atti di indirizzo, indicano obiettivi, priorità, programmi e criteri guida agli organi di direzione amministrativa, che provvedono all'attuazione.
2. Il rapporto tra direzione politica e direzione amministrativa è improntato al principio di leale e massima collaborazione, nella distinzione dei ruoli e delle responsabilità.

**Capo V**  
**Rapporti fra Consiglio regionale, Presidente della Regione e Giunta**

**Articolo 22**

Mozione di sfiducia

1. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali. La mozione non può essere posta in discussione prima di venti giorni e deve essere votata non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
2. Il voto del Consiglio regionale contrario ad una proposta del Presidente della Regione non comporta l'obbligo di dimissioni di quest'ultimo.
3. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione nonché le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio e l'indizione di nuove elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Regione. Il Presidente e la Giunta rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione.
4. Le dimissioni volontarie del Presidente della Regione determinano lo scioglimento del Consiglio e l'indizione di nuove elezioni. In tal caso le funzioni di Presidente sono svolte dal Vicepresidente che le esercita fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione a seguito delle elezioni.
5. Le dimissioni del Presidente sono presentate al Presidente del Consiglio regionale e diventano efficaci trenta giorni dopo la presentazione. Entro tale data possono essere ritirate. Esse sono discusse in apposita seduta del Consiglio convocata in una data compresa tra i venti e i trenta giorni dalla presentazione.

**Articolo 23**

Mozione di censura individuale

1. Il Consiglio regionale può esprimere censura nei confronti di un assessore, mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti ed approvata per appello nominale.
2. La mozione non può essere posta in discussione prima di dieci giorni e deve essere votata non oltre venti giorni dalla sua presentazione.
3. Il Presidente della Regione comunica entro venti giorni al Consiglio le proprie motivate decisioni conseguenti alla approvazione della mozione di censura.

**Capo VI**  
**Ineleggibilità e incompatibilità**

**Articolo 24**

Cause di ineleggibilità alla carica di Presidente della Regione

1. Non possono essere eletti Presidente della Regione:
  - a) il Presidente del Consiglio dei Ministri, i ministri, i vice-ministri e i sottosegretari di stato;
  - b) i dirigenti generali dello Stato e i direttori generali della Regione, i direttori generali di agenzie dello Stato e della Regione;
  - c) i presidenti e i direttori generali di enti, istituti, consorzi o aziende regionali;
  - d) i presidenti, gli amministratori delegati, i direttori generali e comunque i rappresentanti legali di società di capitali controllate dalla Regione;
  - e) i dirigenti e gli ufficiali generali delle forze di polizia; i dirigenti e gli ufficiali superiori delle forze di polizia che operano in Sardegna;
  - f) i prefetti della Repubblica che operano in Sardegna;

- g) gli ufficiali generali delle forze armate che operano in Sardegna;
  - h) i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali ed al tribunale amministrativo regionale con competenza sulla Sardegna.
2. Le cause di ineleggibilità previste dal comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa, non oltre centottanta giorni prima della data di scadenza della legislatura regionale.
3. In caso di cessazione anticipata della legislatura, che intervenga prima dei centottanta giorni antecedenti la scadenza naturale, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento del Consiglio regionale.
4. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 2 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
5. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

## **Articolo 25**

### Cause di ineleggibilità dei consiglieri

1. Non possono essere eletti consiglieri regionali:
- a) il Presidente del Consiglio dei Ministri, i ministri, i vice-ministri e i sottosegretari di stato;
  - b) i presidenti delle province e i sindaci dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;
  - c) i dirigenti generali dello Stato e i direttori generali della Regione, i direttori generali di agenzie dello Stato e della Regione;
  - d) i presidenti e i direttori generali di enti, istituti, consorzi o aziende regionali;
  - e) i presidenti, gli amministratori delegati, i direttori generali e comunque i rappresentanti legali di società di capitali controllate dalla Regione;
  - f) i dirigenti e gli ufficiali generali delle forze di polizia; i dirigenti e gli ufficiali superiori delle forze di polizia che operano in Sardegna; i funzionari, i dirigenti e gli ufficiali delle forze di polizia nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso in tutto o in parte il territorio di competenza;
  - g) i prefetti della Repubblica e i vice prefetti che operano in Sardegna;
  - h) gli ufficiali generali delle forze armate che operano in Sardegna;
  - i) i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali ed al tribunale amministrativo regionale con competenza sulla Sardegna; i magistrati delle sezioni e dell'ufficio del Pubblico ministero della Corte dei conti con competenza sulla Sardegna; i magistrati onorari nei collegi elettorali nei quali sia ricompresa in tutto o in parte la giurisdizione di competenza;
  - l) i direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari delle aziende sanitarie ed ospedaliere nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso in tutto o in parte il territorio dell'azienda presso la quale esercitano le loro funzioni.
2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), i) ed l), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa almeno centottanta giorni prima della data di scadenza della legislatura regionale; per i presidenti di provincia e per i sindaci di cui alla lettera b), non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica quarantacinque giorni prima della data di scadenza della legislatura regionale.
3. In caso di cessazione anticipata della legislatura, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento del Consiglio regionale.
4. Si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 24.

## Articolo 26

### Cause di incompatibilità

1. Non possono rivestire la carica di Presidente della Regione, di assessore regionale e di consigliere regionale:
  - a) gli assessori di province e i sindaci di comuni al di sopra dei tremila abitanti;
  - b) i componenti le commissioni tributarie e i giudici di pace che esercitino le loro funzioni in Sardegna;
  - c) i presidenti, gli amministratori, i legali rappresentanti di società di capitali, enti, istituti anche di credito, aziende la cui nomina o designazione sia di competenza della Regione o suoi organi o di enti regionali;
  - d) coloro che esercitano il patrocinio professionale o prestano assistenza o consulenza, in qualsiasi forma, a imprese, enti ed associazioni nei loro rapporti contrattuali o precontrattuali con la Regione o con enti regionali;
  - e) coloro che hanno lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con la Regione o con enti, istituti, agenzie, consorzi o aziende regionali; la pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità;
  - f) coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o impiegati della Regione, ovvero di ente, istituto, agenzia o azienda regionale, sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso la Regione o verso l'ente, l'istituto, l'agenzia o l'azienda, e non hanno ancora estinto il debito;
  - g) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione ovvero verso ente, istituto, azienda o agenzia regionale, sono stati legalmente messi in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbiano ricevuto invano notificazione della cartella di pagamento da parte del concessionario della riscossione;
  - h) coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione o ente, istituto, agenzia, consorzio o azienda regionale;
  - i) i rappresentanti legali, i proprietari e i soci di controllo di società o di imprese private che risultino vincolate con la Regione o suoi organi per contratti di opere o di somministrazioni di beni o servizi, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative oltre il limite di un milione di euro di fatturato annuo.
2. Costituiscono inoltre condizioni di incompatibilità con la carica di assessore le cause di ineleggibilità previste dagli articoli 24 e 25.
3. Le ipotesi di cui alle lettere e) e h) del comma 1 non si applicano agli amministratori e ai consiglieri regionali per fatto connesso con l'esercizio del mandato.
4. Non costituiscono cause di incompatibilità gli incarichi conferiti o le funzioni conferite agli amministratori della Regione in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo.
5. Le cause di incompatibilità previste dal presente articolo e dall'articolo 27, sia che esistano al momento dell'elezione sia che sopravvengano ad essa, e le cause di ineleggibilità di cui agli articoli 24 e 25 sopravvenute alle elezioni importano la decadenza dalla carica secondo il procedimento indicato nei commi seguenti.
6. Quando esista al momento dell'elezione, o si verifichi successivamente, qualcuna delle condizioni di incompatibilità o sopravvenga una causa di ineleggibilità prevista dalla presente legge e dall'articolo 17 dello Statuto speciale, è contestata al Presidente della Regione o al consigliere regionale dal Consiglio regionale; all'assessore dalla Consulta di garanzia di cui all'articolo 34.
7. L'interessato ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenute.
8. Entro i dieci giorni successivi dalla scadenza del termine di cui al comma 7 l'organo regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità o di ineleggibilità sopravvenuta, invita l'interessato a rimuoverla o ad esprimere l'opzione per la carica che intende conservare.
9. Qualora l'interessato non vi provveda nei successivi dieci giorni, l'organo regionale lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione da esso adottata è ammesso ricorso giurisdizionale.
10. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria dell'organo regionale e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.
11. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.
12. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal comma 7 decorre dalla data di notificazione del ricorso.



13. Il consigliere regionale che accetti la carica di assessore regionale decade da quella di consigliere.

## Articolo 27

### Altri casi d'incompatibilità

1. Oltre ai casi previsti dall'articolo 26, non possono rivestire la carica di Presidente della Regione, assessore regionale, consigliere regionale, i soggetti che detengano, ai sensi del Codice civile, direttamente o indirettamente, il controllo o la proprietà di società per azioni quotate in mercati regolamentati, nonché di società che abbiano un'influenza rilevante nella proprietà o nella gestione di una o più reti radiotelevisive o di uno o più quotidiani o periodici a diffusione nazionale o regionale, salva la stipula di un negozio fiduciario con le caratteristiche di seguito indicate.

2. Col negozio fiduciario, il soggetto (di seguito lo stipulante) trasferisce tutti i diritti e i privilegi connessi alle azioni ad un soggetto terzo (di seguito il fiduciario), il quale acquista, così, il controllo e la disponibilità delle azioni stesse. È fatto espresso divieto al fiduciario di procedere, in qualsiasi momento, all'alienazione, divisione, ipoteca, vendita o modifica sostanziale delle azioni.

3. L'accordo viene stipulato anche dalla società al mero scopo di prendere visione delle restrizioni imposte allo stipulante e al fiduciario circa lo scambio di informazioni sull'attività e sull'andamento della società.

4. La nomina del fiduciario è soggetta all'approvazione della Consulta di garanzia di cui all'articolo 34.

5. Lo stipulante deve dare esecuzione a tutte le iniziative e procedure necessarie al fiduciario per il completo e corretto esercizio di tutti i diritti e i privilegi connessi alle azioni, con l'osservanza dei termini e delle condizioni di seguito indicate:

a) lo stipulante deve fare quanto necessario per far sì che il fiduciario sia eletto quale consigliere di amministrazione della società;

b) il fiduciario deve esercitare tutti i diritti e i privilegi connessi alle azioni senza alcun consiglio, direttiva o istruzione dello stipulante;

c) il fiduciario ha, oltre ai normali diritti e doveri del consigliere di amministrazione, la responsabilità fiduciaria e il dovere di agire nell'interesse dello stipulante quale azionista di controllo o proprietario della società;

d) per tutta la durata dell'accordo lo stipulante non può fornire al fiduciario, né il fiduciario può chiedere allo stipulante, direttamente o indirettamente, alcun consiglio, direttiva o istruzione circa l'amministrazione delle azioni o dei beni o delle operazioni della società;

e) salvo le eccezioni previste dalla presente lettera e dalla lettera f), per tutta la durata dell'accordo il fiduciario non può rivelare allo stipulante o a qualsiasi soggetto che agisca in sua rappresentanza alcuna informazione relativa alle operazioni della società o a qualsiasi transazione relativa ai suoi beni intrapresa o conclusa dal fiduciario stesso, o da lui proposta; il fiduciario può fornire allo stipulante le informazioni necessarie per la compilazione e il pagamento delle tasse; può, inoltre, fornirgli i bilanci annuali e tutte quelle altre relazioni integrative, ritenute appropriate dalla Consulta di garanzia, in modo da consentirgli una piena comprensione dell'andamento della società nei precedenti dodici mesi; le parti espressamente prevedono e riconoscono che il fiduciario non incorra in alcuna responsabilità, oltre a quella di amministratore, per qualsiasi perdita o diminuzione di valore delle azioni o dei beni della società in ragione del legame fiduciario esistente nei limiti in cui agisca in buona fede e con ragionevolezza di giudizio;

f) qualora nel corso della durata dell'accordo si verifichi un evento societario straordinario in grado di incidere o pregiudicare gravemente l'integrità stessa dei beni dello stipulante, il fiduciario può consultarsi con lo stipulante e ricevere consigli, direttive o istruzioni o lo stesso stipulante può intervenire personalmente per esercitare i diritti e i privilegi legati ai suddetti beni solo in seguito ad una previa informativa ed autorizzazione dalla Consulta di garanzia;

g) l'accordo rimane in vigore fino a quando allo stipulante viene richiesto di uniformarsi alla presente legge;

h) qualora il fiduciario decida di rinunciare all'incarico o gli pervenga una richiesta in tal senso dallo stipulante, quest'ultimo può nominarne un altro, soggetto ad approvazione da parte della Consulta di garanzia; la nomina non ha effetto sino a quando il fiduciario uscente non abbia reso

il conto a quello entrante;

i) nel caso di decesso, interdizione, inabilitazione o nomina di un amministratore di sostegno del fiduciario, lo stipulante può nominare un sostituto, soggetto ad approvazione da parte della Consulta di garanzia, che esercita i diritti e i privilegi associati alle azioni;

l) nel caso di decesso, interdizione, inabilitazione o nomina di un amministratore di sostegno dello stipulante, il fiduciario deve assegnare e ritrasferire i diritti e i privilegi associati alle azioni alla persona che rappresenti gli interessi dello stipulante, previa opportuna dimostrazione di tale qualità;

m) il fiduciario accetta il mandato così come delineato nei termini e nelle condizioni che disciplinano l'accordo.

## **Articolo 28**

### **Divieti contrattuali**

1. Nella vigenza dell'accordo di cui all'articolo 27, la società non può stipulare nuovi contratti o accordi con l'Amministrazione regionale o agenzie, aziende o enti regionali, rinnovarli od estenderli, salvo che siano aggiudicati per mezzo di gara pubblica od altra procedura ad evidenza pubblica.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 27 si applicano anche a coloro che detengono una partecipazione in una società quotata, nella misura in cui essa sia ritenuta dalla Consulta di garanzia in grado di influenzare il corretto adempimento dei doveri di Presidente della Regione, assessore, consigliere regionale, nonché a coloro che, direttamente o indirettamente, esercitano attività soggette al previo rilascio di concessione amministrativa regionale o con un fatturato superiore a 100 milioni di euro.

## **Articolo 29**

### **Conflitto d'interessi**

1. Sussiste un conflitto di interessi in tutti i casi in cui esista un conflitto tra i doveri pubblici del Presidente della Regione, dei componenti della Giunta regionale o dei consiglieri regionali e un loro interesse privato e/o personale in grado di influenzare impropriamente il corretto adempimento dei loro doveri e delle loro responsabilità pubbliche o di produrre a loro vantaggio degli effetti diversi da quelli propri ad ogni altro soggetto appartenente alla Giunta regionale o al Consiglio regionale.

2. Nessuno dei soggetti di cui al comma 1 può esprimere il proprio voto su qualsiasi proposta di legge, di regolamento, di deliberazione amministrativa, rispetto alla quale sappia o debba sapere di essere in conflitto di interessi.

## **Capo VII**

### **Consiglio delle autonomie locali**

## **Articolo 30**

### **Consiglio delle autonomie locali**

1. Il Consiglio delle autonomie locali è l'organo di rappresentanza istituzionale degli enti locali con funzioni consultive e di proposta.

2. Il Consiglio delle autonomie locali può proporre alla Giunta regionale di promuovere giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale su atti dello Stato ritenuti lesivi dell'autonomia dei comuni e delle province della Sardegna.

3. La legge regionale disciplina poteri e composizione del Consiglio delle autonomie locali.

## **Titolo IV Fonti**

### **Articolo 31**

#### Qualità normativa

1. L'attività legislativa e regolamentare del Consiglio regionale si conforma ai seguenti principi: chiarezza, semplicità di formulazione, omogeneità dei contenuti, rispetto delle regole di tecnica legislativa e di qualità della normazione, semplificazione del sistema normativo, coerenza ed efficacia rispetto agli obiettivi da conseguire. Il Consiglio regionale assicura la qualità della normazione anche attraverso l'analisi di impatto, l'analisi di fattibilità e la valutazione dell'attuazione delle leggi e predispone gli strumenti e le misure organizzative necessari.
2. La Regione assicura una completa ed efficace comunicazione degli atti normativi al fine di garantirne la conoscenza.

### **Articolo 32**

#### Procedimento legislativo

1. L'iniziativa legislativa appartiene a ciascun consigliere regionale, alla Giunta regionale e al popolo; si esercita con la presentazione di progetti redatti in articoli e accompagnati da una relazione illustrativa.
2. I progetti di iniziativa popolare devono essere sottoscritti da almeno diecimila elettori della Regione.
3. Le iniziative popolari sono deliberate in via definitiva dal Consiglio regionale entro due anni dalla loro presentazione. Esse non sono soggette a decadenza al termine della legislatura.
4. L'iniziativa legislativa popolare non è ammessa per le leggi tributarie e di bilancio, in materia di provvedimenti concernenti designazioni o nomine e non può essere esercitata nei sei mesi antecedenti alla scadenza del Consiglio regionale.
5. Ogni progetto di legge è esaminato dalla Commissione competente e approvato dal Consiglio regionale articolo per articolo e con voto finale.
6. Il Regolamento interno del Consiglio regionale prevede procedimenti abbreviati per l'approvazione dei progetti di legge urgenti. Tali procedimenti non sono ammessi per l'approvazione delle leggi di bilancio e delle leggi statutarie.
7. Nei procedimenti riguardanti la formazione delle leggi e degli atti generali di programmazione, il Regolamento interno disciplina la consultazione di associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di interessi collettivi.

### **Articolo 33**

#### Testi unici

1. Il Consiglio regionale può delegare con legge la Giunta a redigere testi unici di riordino e semplificazione della normativa vigente anche mediante abrogazione delle leggi preesistenti. La legge di delega determina i tempi, i criteri e l'ambito del riordino per settori organici di materie.
2. La Giunta, nel termine assegnato, presenta il testo unico al Consiglio che lo approva con le procedure abbreviate previste dal suo Regolamento interno.
3. I testi unici possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.

## **Titolo V**

### **Organi di garanzia**

#### **Capo I**

#### **Consulta di garanzia**

#### **Articolo 34**

##### Consulta di garanzia

1. La Consulta di garanzia è composta da tre membri di cui due eletti, nel rispetto del principio della rappresentanza paritaria dei generi, dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei componenti; qualora dopo i primi due scrutini non si raggiunga il quorum richiesto, dal terzo turno si procede a votazione con voto limitato; risultano eletti i due più votati. Il Consiglio delle autonomie locali nomina un componente con le stesse modalità previste per il Consiglio regionale. I componenti della Consulta sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile, tra i professori universitari ordinari in materie giuridiche e tra gli avvocati con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione.
2. La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale. Resta in carica sei anni e i suoi componenti non sono rieleggibili.
3. I componenti della Consulta di garanzia non possono assumere o conservare altri impieghi pubblici o privati, né esercitare attività professionali, commerciali o industriali, funzioni di amministratore o sindaco in società che abbiano fine di lucro.
4. La Consulta elegge fra i suoi componenti il Presidente, che dura in carica tre anni e non è rieleggibile.
5. La legge regionale assicura alla Consulta autonomia regolamentare, organizzativa e amministrativa, e detta le ulteriori disposizioni relative alla sua costituzione e al suo funzionamento.

#### **Articolo 35**

##### Funzioni

1. La Consulta di garanzia è organo indipendente della Regione, con funzioni consultive e di garanzia. In particolare:
  - a) esprime parere sulla conformità allo Statuto speciale e alla presente legge delle delibere legislative, prima della loro promulgazione, ove ne faccia richiesta un terzo dei componenti il Consiglio regionale, il Presidente della Regione o il Consiglio delle autonomie locali; in caso di parere negativo la delibera è rinviata al Consiglio regionale per il riesame;
  - b) esprime, prima della loro emanazione, parere obbligatorio sulla legittimità dei regolamenti, quando lo richiedano un terzo dei componenti il Consiglio regionale, il Presidente della Regione o il Consiglio delle autonomie locali; in caso di parere di illegittimità, il regolamento è rinviato all'organo che l'ha deliberato, che può nuovamente adottarlo motivando;
  - c) esprime parere sui conflitti di competenza tra organi della Regione, su richiesta di uno degli organi coinvolti nel conflitto;
  - d) decide sulla regolarità e sull'ammissibilità delle proposte di iniziativa legislativa popolare e dei referendum;
  - e) contesta ai componenti della Giunta le cause di incompatibilità e decide su di esse ai sensi dell'articolo 26;
  - f) decide sulla sussistenza delle cause di incompatibilità previste dagli articoli 27 e 28 per il Presidente, i consiglieri e gli assessori ed esercita i poteri ed adotta gli atti previsti dai medesimi articoli;
  - g) dichiara la sussistenza dell'impedimento permanente del Presidente della Regione.

## **Titolo VI**

### **Disposizioni transitorie**

#### **Articolo 36**

Referendum: disciplina applicabile

1. Fino alla approvazione di una nuova legge regionale, in materia di referendum continua ad applicarsi, in quanto compatibile con il capo I del titolo II, la legge regionale 17 maggio 1957 n. 20 (Norme in materia di referendum popolare regionale) e successive modificazioni.

#### **Articolo 37**

Disposizioni in materia elettorale

1. Fino alla entrata in vigore della legge elettorale prevista dall'articolo 10, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione dei Presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano).

#### **Articolo 38**

Efficacia delle norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità

1. Le disposizioni di cui agli articoli 24, 25, 26 si applicano dalle elezioni regionali successive all'entrata in vigore della presente legge.
2. Ai fini delle prime elezioni successive all'entrata in vigore della presente legge, le condizioni di ineleggibilità devono comunque essere rimosse nei termini previsti dagli articoli 24 e 25.
3. Per la legislatura in corso si applicano le sole incompatibilità previste dall'articolo 17 dello Statuto speciale.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 si applicano a decorrere dall'istituzione della Consulta di garanzia di cui all'articolo 34. Con legge sono disciplinati le fattispecie e gli adempimenti per i casi di conflitto di interessi di cui all'articolo 29.





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

**DECRETO N. 69 DEL 1 AGOSTO 2007**

**Prot. 10194**

**Oggetto: Referendum popolare regionale sulla Legge regionale 7 marzo 2007 “Legge statutaria della Regione autonoma della Sardegna”.**

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2002, n. 21, recante la disciplina del referendum sulle leggi statutarie;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 65 del 22 aprile 2005, modificato con decreto n. 34 del 10 aprile 2006, con il quale è stato costituito l'Ufficio regionale del Referendum per la durata della XIII legislatura del Consiglio Regionale;

VISTO l'Articolo 15, 4° comma, dello Statuto speciale per la Sardegna, ai sensi del quale la legge regionale statutaria è sottoposta a referendum regionale qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta, un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale;

VISTA la nota prot. n. 7674/2007 – R.L. del 18 giugno 2007 della Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari, con la quale è stata trasmessa la richiesta di referendum in oggetto, sottoscritta da 19 Consiglieri regionali in carica, nonché l'atto di designazione del Consigliere delegato;

ATTESO che l'Ufficio regionale del Referendum, con decisione del 2 luglio 2007, comunicata al Presidente della Regione in data 3 luglio 2007 – prot. n. 8812, ha dichiarato la legittimità della richiesta di referendum, previa verifica che la stessa è conforme all'articolo 15 dello Statuto speciale e che presenta i requisiti prescritti dalla legge, secondo quanto previsto dalla Legge regionale n. 21/2002;

ATTESO che, ai sensi dell'Articolo 9 della citata L.R. n. 21/2002, la data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il cinquantesimo e il novantesimo giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato Articolo 9, occorre procedere all'indizione del referendum con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione dell'Ufficio regionale del Referendum;

### DECRETA

ARTICOLO 1 E' indetto il referendum popolare regionale sulla Legge regionale 7 marzo 2007 "Legge statutaria della Regione autonoma della Sardegna", ai sensi della Legge regionale n. 21/2002, con il seguente quesito:

*Approvate la legge regionale intitolata 'Legge statutaria della Regione autonoma della Sardegna', approvata dal Consiglio regionale il 7 marzo 2007, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale, e pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione numero 9 del 19 marzo 2007?"*

ARTICOLO 2 Il predetto referendum si terrà in data 21 ottobre 2007.

ARTICOLO 3 Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Cagliari, li 31 luglio 2007

**Il Presidente**  
F.to Renato Soru



